

PROGETTO DI LEGGE

Modifica all'articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n.96 "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura" come sostituito dall'art.1 della Legge 13 novembre 1997 n.129

Articolo 1

“L'articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n.96 “Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura” come sostituito dall'art.1 della Legge 13 novembre 1997 n.129 è così modificato:

“Articolo 2

E' definito “Coltivatore Diretto” colui che dedica la propria attività lavorativa effettivamente in maniera stabile, continuativa e professionale alla conduzione manuale dell'azienda agricola di sua proprietà o in affitto o a qualsiasi altro titolo legalmente riconosciuto.

Il Coltivatore diretto può altresì, esercitare attività connesse a quella agricola; a tal fine si intendono per attività connesse, quelle dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Il richiedente deve, altresì, non avere altra attività produttiva, non godere di qualsiasi forma di pensione e non essere in età pensionabile.

Al “Coltivatore Diretto”, avente i requisiti di cui al primo comma e che non versi nelle condizioni di cui al secondo comma, viene rilasciata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, su riferimento dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, la “LICENZA DI OPERATORE AGRICOLO” secondo le norme contenute nel Regolamento di cui all'articolo 57.”

Articolo 2

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.